


Pubblicato il 22/04/2020

N.00462_2020 REG.PROV.CAU.
N. 00503/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2020, proposto da

Comune di Tripi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Vitanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, Commissione Valutazione Selezione Beneficiari e Operazioni in Attuazione Po Fesr 2014/20, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, Commissione di Valutazione per la Selezione dei Beneficiari e delle Operazioni in Attuazione del P.O. Fesr 2014/2020 non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Ravanusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scozzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Palma di Montechiaro, Comune di Vizzini, Comune di San Fratello, Comune di Licodia Eubea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 869/2019 del 29 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale in data 19 dicembre 2019 e, successivamente, in G.U.R.S. del 20 dicembre 2019, relativo al programma "PO FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1.A - Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico", con il quale il Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana ha reso nota la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e di quelle non ammesse - anch'essa, in parte qua, espressamente impugnata;

- nonché del corrispondente impegno delle somme sull'apposito capitolo di spesa di bilancio della Regione Siciliana, inerenti l'Avviso dell'Azione 5.1.1.A, recante "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera"; di tutti i verbali estesi dalla Commissione di valutazione, ed in particolare: il verbale della terza riunione del 6 agosto 2019 e il verbale della settima riunione del 29 agosto 2019, aventi ad oggetto la valutazione delle istanze di riesame proposte avverso la graduatoria provvisoria di cui al D.D.G. n. 471 del 14 giugno 2019;

- della valutazione definitiva delle operazioni progettuali del Comune di Ravanusa, allo stesso riservata all'esito delle suddescritte operazioni di riesame; il verbale del 9 ottobre 2019, inerente allo svolgimento del sorteggio pubblico; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e del Comune di Ravanusa e della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente e di Commissione Valutazione Selezione Beneficiari e Operazioni in Attuazione Po Fesr 2014/20;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e di cui alla memoria di costituzione del Comune di Ravanusa non appare, *prima facie*, fondata in quanto - sebbene effettivamente sia mancata nel ricorso non solo l'articolazione in fatto (nei fatti sostituita dalle "premesse") e in diritto, ma anche proprio l'articolazione di una specifica rubrica riportante il titolo delle censure articolate (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere ...), circostanza certamente da stigmatizzare in quanto tecnica redazionale del ricorso formalmente non adeguata - tuttavia, da un punto di vista sostanziale, nel corpo del ricorso, si fa più volte riferimento specifico al difetto di istruttoria e al difetto di motivazione nonché alla violazione del principio di parità di trattamento delle parti e di non aggravamento del procedimento, con la conseguenza che, in definitiva, deve ritenersi che siano stati soddisfatti entrambi i requisiti di cui alle lett. c) "esposizione sommaria dei fatti" e d) "i motivi specifici su cui si fonda il ricorso", di cui al richiamato art. 40 c.p.a.;

Considerato che, invece, appare inammissibile, agli effetti di cui all'art. 73, co. 3, c.p.a., l'ultimo profilo di censura inerente l'attribuzione di un punteggio non adeguato per il progetto del comune ricorrente n. 151 per genericità del profilo

stesso;

Considerato, quanto agli ulteriori profili di censura, che il ricorso appare destituito di fondamento in quanto:

- l'amministrazione non era tenuta, a seguito dell'espletamento della fase del riesame di cui all'art. 4 della d.d.g. n. 478/2019, a predisporre una nuova graduatoria provvisoria (ai richiesti fini della riapertura dei termini per la proposizione di ulteriori osservazioni) né ai sensi della disciplina specifica della procedura (con particolare riguardo ai punti nn. 4.4 e 4.5 dell'avviso n. 560/2019) né sulla base dei principi generali invocati;
- l'espressa previsione del sorteggio è contenuta nell'art. 5 della d.d.g. n. 478/2019 e non si ritiene che la mancata previsione, nell'indicato articolo, delle specifiche modalità di svolgimento dello stesso (con particolare riguardo alla suddivisione in gruppi) possa costituire valido motivo di illegittimità delle relative operazioni e, comunque, il comune ricorrente non ha richiesto, in alcuna parte del ricorso, che il sorteggio sia rinnovato;
- non si ravvisa alcun difetto di istruttoria in relazione alla due presunte anomalie riscontrate che, da un esame degli atti, appaiono, quanto meno per il comune controinteressato (con riferimento al progetto n. 314), non sussistenti in concreto, atteso che in sede di sorteggio, il predetto progetto era ricompreso;
- la richiesta di riesame del comune controinteressato è tempestiva, ai sensi dell'art. 2963 c.c., applicato analogicamente ai procedimenti amministrativi dalla prevalente giurisprudenza in materia e non assumendo valenza dirimente la circostanza che l'inoltro del riesame dovesse essere effettuato, ai sensi dell'art. 4 della d.d.g. n. 478/2019, esclusivamente via pec, tanto è vero che, come comprovato in atti, un numero non indifferente di amministrazioni che ha richiesto il riesame ai sensi del predetto articolo, vi ha provveduto proprio in data 5.8.2019 e la stessa amministrazione ha inteso operare in tal senso;
- come appare in modo assolutamente evidente dagli atti depositati in giudizio, non si è trattato, comunque, di una duplicazione del riesame della posizione del comune

controinteressato (astrattamente non esclusa dalla *lex specialis* della procedura, se richiesta nei termini indicati e sulla base di diverse contestazioni e/o allegazioni), atteso che, in realtà, alla data del 6.8.2019 non è stata effettuata alcuna valutazione di merito sull'istanza di riesame del 26.7.2019, proprio in quanto è stata ritenuta mancante l'allegazione di elementi integrativi;

- l'istanza del 5.8.2019 è, pertanto, in realtà, soltanto l'integrazione documentale dell'originaria istanza del 26.7.2019;

- non si è verificato, in ogni caso, alcun aggravio procedimentale in quanto, comunque, alla seduta del 29.8.2019 sono state trattate numerose istanze di riesame, oltre a quella del comune controinteressato;

- la nota del 29.7.2019 è stata trasmessa dal Dipartimento dell'ambiente-servizio 4 solo in quanto l'originaria istanza di riesame del comune controinteressato era stata trasmessa al predetto Dipartimento;

- si desume dagli atti che note del medesimo tenore sono state inviate dal Dipartimento anche con riferimento alla posizione di altri comuni e poi alla commissione per le valutazioni di competenza;

- il verbale del 29.8.2019, nella parte relativa al riesame del punteggio del comune controinteressato appare supportato da adeguata motivazione e il comune controinteressato ha dimostrato di avere prodotto la necessaria documentazione a supporto, come da previsione specifica dell'avviso della procedura;

- la contestazione nel merito dell'attribuzione del predetto punteggio aggiuntivo di n. 45 punti effettuato con il verbale del 29.8.2019 appare essere, in realtà, articolata, in modo inammissibile, solo con la memoria difensiva non notificata, atteso che, con il ricorso introduttivo, il comune ricorrente si era limitato a dedurre il solo difetto di motivazione e la mancata allegazione di elementi di prova a supporto né può ritenersi essere stata validamente acquisita in giudizio per il solo fatto che, precauzionalmente, il comune controinteressato si è difeso nel merito della stessa;

Considerato, infine, che, avuto riguardo alla materia, si ritiene di dovere, comunque, fissare fin da ora l'udienza pubblica di trattazione nel merito del ricorso;

Ritenuto, tuttavia, che, in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi, operazioni finanziabili e non finanziabili, come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente è autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti web indicati nel bando dell'Assessorato Regionale resistente nonché sul sito dell'Assessorato stesso e sul sito del programma Po FESR 2014/2020, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto

dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Considerato che le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo avendo riguardo ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, in favore del comune controinteressato costituitasi in giudizio, mentre, con riferimento all'amministrazione regionale, costituitasi con atto di mera forma, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Fissa l'udienza pubblica del 9.12.2020, ore di rito.

Ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini specificati in motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del comune controinteressato, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre accessori come per legge e compensa le spese con l'amministrazione regionale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO